

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)

STIPULATA TRA
ENTE

COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30/06/2026
Alle ore 24.00 del:	30/06/2029
Frazionamento:	semestrale

	INDICE	PAGINA
1	SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ'	4
1.1	DEFINIZIONI	4
1.2	ATTIVITÀ' ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	8
2	SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA	10
2.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO	10
2.2	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	10
2.3	DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGHE E RINNOVI	11
2.4	PAGAMENTO DEL PREMIO	11
2.5	REGOLAZIONE PREMIO/FLAT	12
2.6	CLAUSOLA BROKER	12
2.7	TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI	13
2.8	COASSICURAZIONE E DELEGA	13
2.9	REVISIONE DEL PREZZO	14
2.10	RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO	14
2.11	RECESSO ANNUO	
2.12	PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	14
2.13	VALIDITÀ' TERRITORIALE	14
2.14	TRATTAMENTO DEI DATI	14
2.15	ONERI FISCALI	15
2.16	FORMA DELLE COMUNICAZIONI	15
2.17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	15
2.18	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	15
2.19	MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) – TERRITORIALITÀ	15
2.20	FORO COMPETENTE	15
3	CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	16
3.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE TERZI (R.C.T.)	16
3.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	16
3.3	MALATTIE PROFESSIONALI	17
3.4	RINUNCIA ALLA RIVALSA E SURROGA	17
3.5	QUALIFICA DI TERZO	18
3.6	RESPONSABILITÀ' PERSONALE	18
3.7	PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	18
3.8	ESCLUSIONI	26
4	GESTIONE SINISTRI	29
4.1	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI	29
4.2	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	29
4.3	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	30
4.4	GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	30
4.5	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE	31
5	MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI	32
5.1	MASSIMALI	32
5.2	LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	32

5.3	CALCOLO DEL PREMIO	34
5.4	RIPARTO DI COASSICURAZIONE	35
5.5	DISPOSIZIONE FINALE	35

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ'

1.1. DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	<p>la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, rivestono qualifica di assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">● L'Ente contraente;● tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza● le associazioni dopo lavoristiche, ricreative e di volontariato e di loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del contraente stesso;● lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D. Lgs 274/2000, DM Giustizia 26.03.2001 e s.m.i.), dipendenti di altre amministrazioni a comando e/o avvalimento e/o in distacco funzionale e/o con incarichi di supplenza;● minori in affido all'amministrazione comunale (ex L. 184/1984 e L149/2001 e s.m.i.) Nonché i membri delle famiglie affidatarie.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Annualità assicurativa:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Broker:	Wide Group S.r.l. incaricato per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario iscritto al RUI n. B000548946
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Danni	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento, totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale/perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici consequenziali di un danno materiale
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Franchigia	La parte di danno fissa che resta a carico dell'Assicurato, anche se anticipata dalla Società.
S.I.R.	<p>La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di autoritenzione per sinistro o aggregata annua o una combinazione delle due.</p> <p>Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, comprese quelle relative alla mediazione ex. D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'auto-ritenzione.</p> <p>In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione.</p>
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che

	abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro al danneggiato
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistri in serie	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.</p> <p>Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Dipendenti o Prestatori di Lavoro	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;

	<p>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato.</p> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.</p>
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio	<p>Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili, compresi gli Amministratori.</p>
Appaltatore/Subappaltatore:	<p>La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.</p>

Terrorismo	<p>Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.</p>
Sabotaggio	<p>atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini.</p>
Atto Cyber	<p>Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un “Sistema Informatico”.</p>
Incidente Cyber	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la</p>

	possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico".
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

1.2 ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali dell'Ente intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;

- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- qualunque altra attività che possa essere anche svolta partecipando ad Enti o Consorzi, esercitata dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future, comprese le Istituzioni di cui all'art. 114 c. 2 del Dlgs n 267/2000, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

- Si precisa che dal 01/06/2019 per la durata di 8 anni, è stata affidata la gestione a terzi, dei tre ponti tibetani (piccolo e facile, lungo e ponte di arrivo al piazzale S. Gervasio di Claviere), i sentieri di accesso da valle, sottostante il ponte tibetano lungo, di uscita a monte e di accesso al ponte tibetano lungo da Claviere. Sono esclusi dalla gestione dell'affidatario le tre vie ferrate (ROCCA CLARI, BUNKER, CHABERTON (dalla Piccola Dora a punta Chaberton) realizzate ed attrezzate dai Comuni di Cesana T.se e Claviere e le vie chiodate presenti nell'area: tali percorsi rimangono accessibili a tutti come avviene comunemente per analoghe vie sull'arco alpino.

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti e delle ferrate, richiesti dall'Amministrazione.

I Comuni concedono, allo stato di fatto, con verifica dell'efficienza a carico del concessionario, in comodato al gestore, i kit completi (imbracature, longe e dissipatore), caschi e materiale di usura, con l'obbligo del gestore di mantenere gli stessi in efficienza (es. sostituzione dei moschettoni usurati).

In tal caso l'assicurazione comprende sia il rischio in qualità di committente, che di proprietario, gestore e manutentore delle vie ferrate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sono escluse le sole attività esercitate da aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio ossia qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, nonché derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Devono essere comunicate alla Società, le variazioni che riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente/Assicurato in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante per le quali la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

2.3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGHE E RINNOVI

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi dalla decorrenza del 30/06/2026, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

La polizza prevede un frazionamento semestrale. Il premio alla firma è corrisposto per il periodo 30/06/2026 al 31/12/2026 e la rata successiva avrà decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2026.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

2.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga pagata entro i 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. I premi devono essere pagati alla Società delegataria per il tramite del Broker incaricato.

La polizza ha frazionamento semestrale.

Il premio alla firma è corrisposto per il periodo 30/06/2026 al 31/12/2026 e la rata successiva avrà decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2026.

Le eventuali appendici emesse a variazione del contratto comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società, compresa l'eventuale proroga di cui al precedente articolo.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. del Mef n. 40 del 18.01.2008 risultasse un inadempimento a carico della Società assicuratrice (e delle coassicuratrici) la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art.3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

2.5 REGOLAZIONE PREMIO

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione sulla base delle retribuzioni relative all'ultimo anno fiscale dichiarate in polizza.

2.6 CLAUSOLA BROKER

La gestione della presente polizza è affidata al Broker incaricato Wide Group S.r.l. - n. iscrizione RUI B000548946 ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto di assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto da parte del Contraente.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi viene eseguito dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione del contratto di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto stabilito nella convenzione tra Ente e Broker ovvero al 11% applicata al premio imponibile; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente

2.7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 s.m.i.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Ente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

2.8 COASSICURAZIONE E DELEGA (efficace solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la delegataria.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

2.9 REVISIONE DEL PREZZO

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 2.1 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto.

Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo che in caso di recesso la Società è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

2.10 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata (o via pec anche al Broker). Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 4.16 "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

2.11 RECESSO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

OPZIONE MIGLIORATIVA

Non si applica al seguente contratto.

2.12 PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

2.13 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro aggiornamento/formazione professionale e quant'altro di equipollente, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

2.14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2.15 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) posta elettronica certificata o simili indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

2.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione delle condizioni della presente polizza, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, purché non contrarie a disposizioni di legge.

2.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.19 MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) – TERRITORIALITÀ

La compagnia può utilizzare la sua clausola necessaria.

2.20 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività, preliminari, conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale di operatività della polizza, e in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti interni dell'Assicurato.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti da similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 e s. m. e i.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1.) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
- 2.) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
- Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

- Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D.Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Si conviene tra le parti che si intendono assicurati con la garanzia RCO anche: i lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, i soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 c. 6 Dlgs 28/08/2000 n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti e i tirocinanti siano gli stessi soggetti INAIL o meno.

3.3 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, ma non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza.

OPZIONE MIGLIORATIVA

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, ma non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e siano denunciate entro 18 mesi dalla fine del periodo di polizza.

3.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA E SURROGA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del Danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori, volontari, dei minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'Ente da parte della Magistratura competente, dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Salvo il caso di dolo e a meno che il diritto venga esercitato dal Contraente/Assicurato, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello

svolgimento della propria attività, nei confronti di Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che possano collaborare con l'Assicurato per lo svolgimento delle sue attività.

3.5 QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

Si precisa che il Legale Rappresentante dell'Ente e coloro che ricoprono la carica di Amministratori dell'Ente mantengono la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico, e qualsiasi altro danno quando utilizzino le strutture del Contraente/Assicurato in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi, limitatamente a lesioni corporali, i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, se per gli stessi è operante la garanzia R.C.O. (Art.3.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi:

- al di fuori dell'orario di lavoro o servizio;
- per quanto non coperto dall'assicurazione RCO;
- per i danni arrecati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

3.6 RESPONSABILITA' PERSONALE

La responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'appartenenza al Nucleo.

3.7 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- **Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del CC**
la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati, appaltati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie.
La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
- **Committenza auto e altri veicoli**
la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per:

- i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- i danni cagionati dalla proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore, di velocipedi in genere, biciclette (anche a pedalata assistita o elettriche), segway, monopattini elettrici, veicoli a mano ed a trazione animale, veicoli elettrici ed in generale di veicoli non iscritti al P.R.A.;

E' fatto salvo il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del c.c., nei confronti dei responsabili.

Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

● **Attività complementari a quella istituzionale**

da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei Danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, incluse visite guidate e simili, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali, squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all'infanzia, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i Danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi, attrezzature e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i Danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni; per Danni all'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio, dall'esistenza di servizio di volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà ed utilizzo di cani.

● **Proprietà, conduzione, uso fabbricati in genere e come di seguito specificato**

- dalla proprietà e/o conduzione e/o uso e/o esercizio di fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree, terreni, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, tendo e tensostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei

medici addetti, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.

- dalla proprietà e/o conduzione e/o uso e/o esercizio cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, campi sportivi, stadi, autodromi, palestre, piscine ecc., compreso l'esercizio dell'attività svolta negli stessi dall'Ente Contraente ed escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente, statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;
 - per **Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei** e quelli ad essi conseguenti, inclusi i Danni da interruzione di attività, come di seguito specificato nel dedicato punto "danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi";
 - dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei Dipendenti, come di seguito specificato nel dedicato punto "Danni a veicoli di dipendenti e di terzi";
 - Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture.
- **Proprietà, conduzione, uso macchinari in genere e come di seguito specificato**
dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anni di età.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005.

- **Proprietà ed esercizio strade e come di seguito specificato**
 - dalla proprietà ed esercizio di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi, i danni derivanti da fossi, fognature, corsi d'acqua, compresi i Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna conseguenti a rottura accidentale e non di tubazioni e/o condutture;
 - per Danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la

responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

- ***Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfezione***

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfezione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale.

- ***Acquedotti e reti in genere come di seguito specificato***

dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti idriche e fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale, fatto salvo quanto previsto ai punti specificati di *Proprietà ed esercizio strade*. Sono compresi, altresì, i danni causati da erogazione di acqua alterata.

La garanzia comprende altresì i danni derivanti da rotture accidentali, occlusioni, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra di tubazioni, vasche, condutture e altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interraste che a cielo aperto.

- ***Dispersione di acque***

per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti, nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;

- ***Esercizio, proprietà biblioteche, musei, aree giochi, parchi e altro, come di seguito specificato***

dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, aree giochi per bambini, ed altre strutture culturali aperte al pubblico, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio, giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;

- ***Committenza, proprietà, conduzione, uso, esercizio impianti e come di seguito specificato***

- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
- dalla committenza o da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto (compresi impianti di risalita e sciistici), attrezzatura, utilizzati nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;

- dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- **Gestione mense e come di seguito specificato**
in relazione alla gestione di mense scolastiche, della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per i Danni corporali anche se subiti da Dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
- **Distribuzione e smercio prodotti**
per Danni derivanti dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
- **Danni da incendio**
per Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- **Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori**
per Danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i Danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
- **Danni da lavori edili in genere e scavi**
 - da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
 - per **Danni causati da scavi, posa e reinterro** di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
- **Lavori eseguiti**
per danni arrecati a terzi in conseguenza di lavori od opere anche dopo il completamento dei lavori, ma non oltre 1 anno dal completamento dell'esecuzione.

- **Installazione e/o manutenzione – Lavori in economia**

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno, anche se in presenza di traffico.

La presente garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore a € 250.000,00

- **Danni a mezzi carico e scarico**

per Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. Sono compresi danni cagionati a terzi durante le operazioni di carico e scarico.

- **Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi**

per Danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, comprese apparecchiature che l'assicurato ha in comodato o uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi a qualsiasi titolo.

Si intendono esclusi i Danni causati da furto salvo quanto indicato nel successivo punto.

- **Danni a cose di dipendenti e amministratori**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori che si trovano nell'ambito delle sedi di lavoro dell'assicurato.

- **Danni a cose di terzi**

Sono compresi danni cagionati a cose di terzi sollevate, trasportate, rimorchiate, caricate o scaricate da gru o mezzi meccanici di proprietà o in uso all'assicurato.

- **Danni da furto**

per Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

- **Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi**

per Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il Danno materiale;

- **Inquinamento accidentale**

per i Danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono

compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

- ***Terremoto, alluvioni, inondazioni e calamità naturali***

La garanzia comprende la responsabilità derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di: esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non;

- ***Danni da cedimento e franamento del terreno***

La garanzia comprende la responsabilità derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi per Danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni Danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i Danni ad essi conseguenti;

- ***Danni a veicoli di dipendenti, amministratori e di terzi***

dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, amministratori e terzi in genere;

- ***Danni a veicoli rimossi***

per i Danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i Danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i Danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i Danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato, nel limite di quanto previsto all' Art. 5.2 *Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti*;

- ***Pulizia locali e come di seguito specificato***

da operazioni di pulizia dei locali e strade, manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

- ***Impiego figure come di seguito specificato***

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze dell'assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'assicurato e non, anche se non Dipendenti dello stesso, per i Danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i Dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;

- per Danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato e per Danni causati da Dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
- per Danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- **Responsabile della sicurezza e salute sul lavoro ex Dlgs. 81/2008;**
in relazione alla qualifica di “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all'Assicurato che ai propri Dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia comprende quindi la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Infermeria e pronto soccorso**
Infermeria e pronto soccorso La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
- **Privacy**
La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i e Regolamento EU 2016/679.
- **Servizio di tributi e vigilanza**
per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza urbana e compreso l'uso di armi, cani e cavalli, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
- **Attività di smartworking e “lavoro agile”**
L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato per le attività svolte in telelavoro, smartworking, lavoro agile e simili.
Si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali.
- **Scuole – Asili – Corsi di istruzione – Assistenza sociale in genere**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tali servizi fossero affidati a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente del servizio.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro).

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. È compresa la responsabilità della famiglia affidataria.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

- ***Proprietà e gestione di ponti tibetani e vie ferrate compreso rischio committenza***

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi a seguito di proprietà e committente dei tre ponti tibetani (piccolo e facile, lungo e ponte di arrivo al piazzale S. Gervasio di Claviere), i sentieri di accesso da valle, sottostante il ponte tibetano lungo, di uscita a monte e di accesso al ponte tibetano lungo da Claviere. La gestione delle tre vie ferrate (ROCCA CLARI, BUNKER, CHABERTON (dalla Piccola Dora a punta Chaberton) realizzate ed attrezzate dai Comuni di Cesana T.se e Claviere e le vie chiodate presenti nell'area: tali percorsi rimangono accessibili a tutti come avviene comunemente per analoghe vie sull'arco alpino.

La garanzia comprende il rischio di proprietario e comodante di fornitura di kit completi (imbracature, longe e dissipatore), caschi e materiale di usura, con l'obbligo del gestore di mantenere gli stessi in efficienza (es. sostituzione dei moschettoni usurati).

L'assicurazione comprende sia il rischio in qualità di committente, che di proprietario, gestore e manutentore delle vie ferrate.

3.8 ESCLUSIONI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:

- 1) da furto, eccettuato il furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o per suo conto che invece è ricompreso nell'Assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- 2) ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Titolo X del Codice delle Assicurazioni DLgs 209/2005, e s. m. e i., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- 3) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- 4) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- 5) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 6) la RC derivante da malpractice medica ed infermieristica;
- 7) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee;

- 8) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- 9) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - a) inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - c) alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- 10) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione:
 - a) della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
 - b) della responsabilità derivante all'Assicurato dalla detenzione, da parte della Polizia Municipale di armi e relativo munizionamento;
 - c) della responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o detentore e utilizzatore in proprio di fuochi d'artificio per spettacoli pirotecnici in occasione di manifestazioni/feste/sagre organizzate o patrocinate dall'Ente. La garanzia opera purché i fuochi artificiali siano detenuti e impiegati in conformità alle leggi vigenti;
- 11) di qualsiasi natura derivanti dall'impiego di amianto/silicio o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/silicio nonché ogni responsabilità derivante dall'asbestosi/silicosi o ogni altra malattia collegata;
- 12) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici;
- 13) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- 14) di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da , che siano al conseguenza di, o siano connessi con, qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Al fine della presente esclusione si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona e/o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
- 15) derivanti da campi e onde elettromagnetiche;
- 16) derivanti da perdite finanziarie e/o di natura professionale non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- 17) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE
- 18) derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;

- 19) la responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- 20) direttamente o indirettamente derivanti da violazioni dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- 21) derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie.
- 22) materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
- Atto Cyber,
 - Incidente Cyber,
- ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.
- Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- 23) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.

SEZIONE 4 - GESTIONE SINISTRI

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo, a parziale deroga dell'art. 1913. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di ricevimento di avviso di apertura di un procedimento penale;
- in caso di sinistro mortale.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.

4.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In caso di vertenza giudiziale la Società si obbliga, entro 30 giorni dalla data di inoltro dell'atto di citazione all'ufficio sinistri, o minor termine in caso di comprovata urgenza, a confermare al Contraente l'assunzione della controversia fornendo gli estremi del legale incaricato, se già individuato; in ogni caso la Società comunicherà al Contraente il nominativo del legale con congruo anticipo posto che l'iter amministrativo-autorizzativo del Contraente per provvedere alla delega richiede circa 15 giorni.

In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.

Nel caso in cui la Società ritenga il danno non garanzia, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta e motivata al Contraente, al fine di consentire al Comune di provvedere all'individuazione e all'incarico del legale in tempo utile. Nel caso in cui in sede giudiziale venga riconosciuta, anche parzialmente, l'operatività della copertura assicurativa, le spese legali documentate, sostenute dal Contraente/Assicurato, per la chiamata in causa della Compagnia e per la relativa gestione del caso, verranno interamente rimborsate dalla Società.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia

penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Salvo quanto sopra previsto del presente articolo, si precisa che la Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

4.3 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica dell'evento) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e della data di pagamento
- sinistri pagati (con indicazione dell'importo liquidato e data di pagamento);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento dei sinistri con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

4.4 GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA

La garanzia RCT è prestata con franchigie per sinistro come riportato alla Sezione 5 art.5.2 "Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie previste.

Il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai Terzi danneggiati rientrante nella franchigia contrattuale, fermo l'obbligo per il Contraente/Assicurato di rimborsare alla Società l'importo rientrante in franchigia.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni in gestione alla Società, sarà assunta per intero dalla stessa, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Per importi inferiori alla franchigia ogni decisione circa l'effettuazione di transazioni, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo.

Resta fermo pertanto che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Il Contraente ha 1 mese di tempo per accettare o meno le proposte della Società; in assenza di riscontro entro il predetto termine, la proposta si intenderà accettata.

Ogni 3 mesi (a partire dalla decorrenza della polizza) la Società si impegna a far pervenire al Contraente con posta elettronica certificata l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- data dell'evento e di denuncia del sinistro;
- nome della controparte;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento);
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

4.5 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 90 giorni al termine dell'annualità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società richiederà il rimborso delle franchigie versate, a mezzo comunicazione scritta, contenente l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati e con indicazione:

- del numero di sinistro;
- della data di sinistro;
- della data di liquidazione del sinistro;

SEZIONE 5 - MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

5.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi:	€10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 10.000.000,00 = per ogni persona lesa e € 10.000.000,00 = per danni a cose OPZIONE MIGLIORATIVA €12.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 12.000.000,00 = per ogni persona lesa e € 12.000.000,00 = per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 4.000.000,00 per persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare, € 12.000.000,00

5.2 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

FRANCHIGIE

COMUNE DI CESANA TORINESE L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €500,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito. OPZIONE MIGLIORATIVA € 250,00 OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00
COMUNE DI CLAVIERE L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €250,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito. OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00
COMUNE DI PRAGELATO L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €250,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito. OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00
COMUNE DI SAUZE D'OULX L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €500,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito. OPZIONE MIGLIORATIVA € 250,00 OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00

COMUNE DI SAUZE DI CESANA

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €250,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito.

OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00

COMUNE DI SESTRIERE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €500,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito.

OPZIONE MIGLIORATIVA € 250,00

OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di €250,00 per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalla tabella di seguito.

OPZIONE MIGLIORATIVA € 0,00

La Società, nei limiti dei massimali di cui all' *Art. Massimali*, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i Danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del Danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
OGNI E QUALSIASI DANNO R.C.T.	NEI LIMITI DEI MASSIMALI PREVISTI	FRANCHIGIA FRONTALE
OGNI E QUALSIASI DANNO R.C.O.	NEI LIMITI DEI MASSIMALI PREVISTI	NON PREVISTA
RICORSO TERZI DA INCENDIO	€1.500.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO OPZIONE MIGLIORATIVA €2.000.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO OPZIONE MIGLIORATIVA €3.000.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO	FRANCHIGIA FRONTALE

DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI	€500.000,00	10% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	€500.000,00	10% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	€1.000.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO	5% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
SPARGIMENTO D'ACQUA	€500.000,00	10% CON IL MINIMO DI €2.500,00
DANNI DA FURTO	€20.000,00	FRANCHIGIA FRONTALE
DANNI AI LOCALI, ALLE COSE DI TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI E ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO LAVORI	€300.000,00	FRANCHIGIA FRONTALE
COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	€275.000,00	FRANCHIGIA FRONTALE
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	€1.500.000,00	5% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
IMPIEGO DI FUOCHI ARTIFICIALI	€150.000,00	5% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
PRIVACY	€200.000,00	5% CON IL MINIMO DI FRANCHIGIA FRONTALE
TERREMOTO, ESONDAZIONI, INONDAZIONI, ALLUVIONI	€1.200.000,00	20% CON IL MINIMO DI €25.000 OPZIONE MIGLIORATIVA 20% CON IL MINIMO DI 20.000 OPZIONE MIGLIORATIVA

		15% CON IL MINIMO DI 15.000
AUTOVEICOLI DEI DIPENDENTI IN SOSTA	€ 200.000,00	FRANCHIGIA FRONTALE

5.3 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo pro-mille	Premio lordo anticipato
VEDI EXECUTIVE SUMMARY	‰	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Come indicato all'Art. 2.5, il presente contratto non è soggetto dalla regolazione del premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale.

5.4 RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

SOCIETA'	AGENZIA	% DI RITENZIONE

5.5 – DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

BROKER
